



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 07/01/2009

OGGETTO: TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA TRANVIARIA SU GOMMA DELLA CITTÀ DI L'AQUILA. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO.

Affissa all'A.P. il **08 GEN. 2009** e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

L'Addetto _____

L'anno duemilanove il giorno sette del mese di gennaio alle ore 18.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente alla presenza degli assessori:

	Nome	Presenza	Nome	Presenza
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Roberto Riga	Si	2. Anna Maria Ximenes	Si
	3. Pierluigi Pezzopane	Si	4. Ermanno Lisi	Si
	5. Antonio Lattanzi	Si	6. Luigia Tarquini	No
	7. Roberta Celi	No	8. Alfredo Moroni	Si
	9. Silvana Giangiuliani	Si		
			Totale presenti	8
			Totale assenti	2

Partecipa il Segretario Generale dott. Vincenzo Montillo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



COMUNE DELL'AQUILA

LA GIUNTA

Premesso:

che in data 07.01.2009 il Settore **LAVORI PUBBLICI** ha depositato presso il settore Attività Istituzionali la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **ERMANNNO LISI** e del Sindaco **MASSIMO CIALENTE** per il Consiglio Comunale;

che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

- Di far propria la proposta di deliberazione predisposta dal settore **LAVORI PUBBLICI** concernente: **CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA TRANVIARIA SU GOMMA DELLA CITTA' DI L'AQUILA. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO.**
- Di disporre la trasmissione al Consiglio Comunale tramite il proprio Presidente per l'iscrizione all'o.d.g. e la conseguente procedura di istruttoria nelle Commissioni competenti, dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **ERMANNNO LISI** e del Sindaco **MASSIMO CIALENTE**;
- Di mandare al Settore Attività Istituzionali -- Consiglio Comunale --, per quanto di competenza.

[Faint signature on the left]
[Handwritten signature] / *[Handwritten signature]*



COMUNE DELL'AQUILA

Successivamente

LA GIUNTA

Con voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000 (TUEL).



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vincenzo Montillo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
al
senza opposizione.

L'Aquila, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA

In data

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 TUEL)

L'Aquila, li

IL SEGRETARIO GENERALE

COLLAZIONATA: Il Responsabile S. de

N°..... provvisorio

N°..... definitivo

Comune di L'Aquila

Proposta di Deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Concessione di costruzione e gestione della linea tramviaria su gomma della città di L'Aquila.
Determinazioni in ordine all'affidamento.

Premesso

Che ai fini della ristrutturazione del sistema di trasporto pubblico locale mediante l'implementazione di una tranvia elettrica su gomma, il Settore Opere Pubbliche su impulso del competente assessore alla mobilità ing. Sergio De Paulis ha provveduto nell'anno 2000 alla redazione di un progetto definitivo per la realizzazione di una linea tranviaria da Coppito (zona Ospedale S. Salvatore) al centro storico della città (Piazza Palazzo), dell'importo complessivo di 65 miliardi di lire;

Che la Giunta Comunale con deliberazione n.7 del 5.01.2001 ha approvato il suddetto progetto definitivo ai fini dell'inoltro al competente Ministero dei Trasporti e Navigazione per la richiesta di finanziamento ai sensi della L.211/1992 e del D.M. 16.06.2000;

Che la stessa approvazione è stata successivamente ribadita e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 6.03.2001;

Che il citato Ministero con delibera CIPE del 3.05.2001 pubblicata sulla G.U. n.182 del 7.08.2001 ha concesso un contributo pubblico di 39 miliardi di lire, pari al 60% dell'importo complessivo dell'intervento;

Che non avendo l'Amministrazione Comunale la possibilità di indebitarsi per la restante somma di 26 miliardi di lire, pari al 40% dell'importo complessivo dell'intervento, con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 20.03.2001, di approvazione del Bilancio di Previsione 2001/03, tale intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, allegato a detto Bilancio, tra quelli suscettibili di finanziamento da parte di privati ai sensi dell'art.37 bis della L.109/94 nel testo vigente (project financing);

Che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Costruzioni Iannini, A.M.A. s.p.a., Lohr Industrie e T&T Tardito Impianti s.p.a., con istanza vista arrivare in segreteria generale il 30 giugno 2001 propose, ai sensi dell'art.37 bis e seguenti della Legge 109/94, la realizzazione in concessione della tranvia per il trasporto pubblico di massa della città di L'Aquila;

Che ai sensi dell'art.37 bis della L.109/94 la proposta di cui sopra si componeva tra l'altro di un progetto preliminare, di uno schema di convenzione regolante i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario e di un piano economico finanziario;

Che ai sensi dell'art.37 ter della L.109/94, l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla verifica della fattibilità della proposta sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione;

Che a tale scopo il Dirigente del Settore OO.PP. con propria disposizione prot. n.6355 OO.PP. 16.07.2001 ha provveduto a nominare apposita commissione di valutazione composta da: dirigente del Settore Opere Pubbliche ing. Vittorio Fabrizi (presidente), dirigente del Settore Territorio ing. Renato Amorosi, dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Quirino

Cervellini, funzionario ing. Mario Di Gregorio e sig.ra Marialaura Ramicone (segretario), ognuno per le proprie specifiche competenze;

Che la suddetta Commissione, a conclusione dell'esame istruttorio della proposta in data 16.01.2002, ha rimesso una relazione conclusiva - a firma congiunta - (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale) all'Amministrazione Comunale affinché, esaminate le conclusioni ivi contenute si esprimesse sulla fattibilità e sul pubblico interesse della proposta;

Che la Giunta Comunale, preso atto di quanto segnalato nella relazione istruttorio redatta dalla Commissione di valutazione, con deliberazione n.49 del 29.01.2002 ha dichiarato l'intervento fattibile e di pubblico interesse;

Che conseguentemente, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 26.03.02, è stato approvato lo schema di bando pubblico ed indetta la procedura di gara ai sensi dell'art.37-quater della L.109/94, per l'individuazione di proposte alternative da porre in concorrenza con quella del promotore;

Che il bando è stato pubblicato a norma di legge su: GUCE del 25.04.2002 suppl. n.81-63094/2002; GURI del 24.04.2002; Albo Pretorio comunale dal 22.04.2002 per 60gg; Sito Internet www.comuni.it dal 24.04.2002 per 60gg; quotidiani (per estratto) "Il Messaggero" del 21.04.2002 e "Il Tempo" del 24.04.2002;

Che a seguito della pubblicazione sono pervenute richieste di invito alla gara da parte dei seguenti soggetti:

1. Irisbus Italia s.p.a.(mandataria) e Ciet s.p.a. (mandante);
2. Consorzio Cooperative Costruzioni (mandataria) e Bonciani s.r.l. (mandante);
3. Consorzio Italwork;

Che fra le 3 richieste pervenute, solo le prime 2 sono state ritenute ammissibili, in quanto complete in ogni parte e conformi alle prescrizioni del bando stesso;

Che con lettere con lettere A.R. rispettivamente prot.29159 e prot.29157 del 6.08.2002, le seguenti ditte ammesse:

1. Irisbus Italia s.p.a.(mandataria) e Ciet s.p.a. (mandante)
2. Consorzio Cooperative Costruzioni (mandataria) e Bonciani s.r.l. (mandante)

sono state invitate a partecipare alla gara presentando apposita offerta tecnico-economica;

Che nel termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte tecnico-economiche del 30.09.2002 non è pervenuta alcuna offerta e in conseguenza la Giunta Comunale, con deliberazione n.798 del 27.11.2002, preso atto dell'esito di gara, ha approvato la proposta del promotore Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Consorzio Gestione Reti Tramviarie - C.G.R.T., comprensiva dello schema di convenzione, quest'ultimo modificato dalla Giunta comunale con deliberazione n.804 del 2.12.2002, data della sottoscrizione della convenzione.

Considerato

Che successivamente alla procedura di gara, la Commissione delle Comunità Europee ha avviato, ai sensi dell'art. 226 TCE, nei confronti della Repubblica italiana, una procedura di infrazione, con lettera di messa in mora al Governo in data 18 ottobre 2005, cui è seguito un parere motivato in data 4 luglio 2006, in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto costituito tra il Comune e il C.G.R.T., per effetto della predetta convenzione, da considerare un appalto di lavori, anziché una concessione di lavori, non essendo caratterizzato detto rapporto da rischio di impresa connesso alla gestione delle opere;

Nello stesso parere veniva inoltre eccepita l'approvazione di una modifica dei requisiti per l'aggiudicazione rispetto a quelli, diversi, previsti nel bando di gara già svolta;

Che l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta n.506 del 10.11.2006, provvedeva ad apportare alla convenzione alcune modifiche, con atto aggiuntivo alla convenzione medesima, per adeguarsi alle indicazioni della Commissione delle Comunità Europee, trasmettendo i relativi atti al competente Dipartimento per le Politiche Comunitarie con nota prot. n° 46731 dell'11/11/2006;

Che la Commissione CEE ha ciò nondimeno presentato ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, con atto in data 12 settembre - causa C-437/07 - del quale si allega copia;

Che, per quanto attiene lo stato dei lavori e i rapporti con la concessionaria, si evidenzia che:

- in data 5.04.2007 il Settore Opere Pubbliche ha relazionato alle autorità comunali competenti circa l'esito del lavoro disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n.506/2006, in particolare è stato evidenziato come: "allo stato dei fatti, essendo dunque ancora remota la possibilità di una condivisione tra concessionario e concedente dei termini di revisione della convenzione e della quantificazione e ripartizione dei maggiori costi per l'ultimazione dell'opera, ed essendo ancora in discussione la possibilità di tornare ad operare su Via Roma in tempi coerenti con gli impegni contrattuali assunti dal Comune nei confronti di C.G.R.T. s.r.l., si ritiene opportuno valutare la possibilità di procedere alla immediata rescissione del contratto per eccessiva onerosità, così come suggerito dal dirigente del Settore Economico Finanziario con prot.44434 del 2.11.2006";
- su impulso del promotore, che ha redatto il progetto in stralci funzionali, la Giunta Comunale con deliberazione n° 628/2003 ha preso atto che, per ragioni di ordine operativo, la realizzazione dell'intervento è suddivisa nelle seguenti n° 3 fasi successive: 1) linea tranviaria da Coppito all'innesto di Via Roma (in corrispondenza di Via Castiglione); 2) linea tranviaria dal Via Roma (in corrispondenza di Via Castiglione) al capolinea in Corso Umberto I; 3) edificio deposito-officina-uffici e sottostazione elettrica;
- l'attuazione dell'opera pubblica oggetto di concessione ha incontrato ed incontra gravi ostacoli a causa dei molteplici rilievi sollevati dal Ministero dei Beni Culturali ben oltre -circa 16 mesi - l'epoca della conferenza dei servizi indetta nel gennaio 2003 per l'acquisizione di pareri e nulla osta - per i quali è già insorto un cospicuo corpo contenzioso ed in relazione ai quali, con ordinanza cautelare n. 6614 del 14/12/2007, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del provvedimento di messa in pristino delle parti di via Roma interessate dalla messa in opera dei sottoservizi, ferma restando la efficacia dell'ordine ministeriale di sospensione dei lavori. Nello specifico, il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 5939 / 2008 , allegata alla presente deliberazione, ha accolto l'appello del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali rilevando che ancor oggi non sia avvenuta la definitiva approvazione dell'opera pubblica da parte di tutti i soggetti competenti, con riferimento agli aspetti di tutela storico-artistica;
- inoltre, pur in assenza di misure di sospensione dei lavori, la concessionaria ha interrotto la costruzione del manufatto destinato al ricovero dei treni, come pure ha interrotto i lavori per la realizzazione o il completamento dei tratti di linea non interessati dall'ordinanza cautelare suddetta;
- sono risultati inutili e disattesi gli ordini di ripresa dei lavori, comunicati alla concessionaria con atti prot. n° 17873 del 30/4/2007, prot. n° 31792 del 6/8/2007, prot. n° 34320 del 27/8/2007, prot. n° 36803 del 12/9/2007 e prot. n° 37816 del 21/9/2007 ;

- i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica non sono ancora stati ultimati, come riportato nella relazione tecnica allegata;

Che la situazione sopra riassunta ha indotto l'Amministrazione Comunale a costituire un gruppo di lavoro per la complessiva disamina della situazione, la cui gravità è ormai conclamata e rischia di porre in pericolo la stessa stabilità finanziaria dell'Ente, posto che, da un lato, si rischia ormai la revoca del finanziamento statale destinato a coprire per il 60% i costi preventivati dell'opera pubblica, d'altro canto la Concessionaria ha già introdotto una lite in foro civile per conseguire il pagamento di € 3.700.000 a titolo di risarcimento dei danni; per di più, e non da ultimo, l'opera oggetto di concessione è ancora assai lontana dal suo completamento ed il concessionario non ha a tutt'oggi acquistato neppure uno dei sette treni previsti;

che il gruppo di lavoro costituito dal Sig. Sindaco nelle persone del Segretario Generale Dr. Lovili, dell'Ing. Amorosi, dell'Avv. de Nardis e dell'Ing. De Carolis, con documento riassuntivo del 5 dicembre 2007 - documento che, con gli allegati relativi, costituisce parte integrante del presente provvedimento - ha rilevato gravi vizi nell'atto di concessione, tali da inficiarne la validità, richiedendo al contempo, come attività necessaria in funzione della gravità della questione e della complessità della vicenda, l'assunzione di un parere pro veritate da un giurista peculiarmente esperto nella materia dei lavori pubblici e della normativa europea;

Che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. De Carolis, con nota prot. gen. n. 14867 del 9.4.2008 ha dato avviso alla C.G.R.T. s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della l. 241/90, dell'avvio di un procedura di riesame dell'iter e degli atti presupposti al rapporto di concessione;

Che la C.G.R.T. s.r.l. ha depositato il 28.4.2008, nel termine assegnatole, proprie osservazioni e controdeduzioni;

Che, per il prosieguo del riesame suddetto ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.154/2008, conseguentemente assunta avendo quell'organo condiviso la necessità di raccogliere un parere pro veritate, il Sig. Sindaco ha officiato della resa del parere il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, il quale, con scritto assunto al prot. gen. n. 25707 del 24/6/2008, ha condiviso, ampliato ed approfondito le ragioni di illegittimità sollevate dal gruppo di lavoro sopra indicato e prospettato la possibile soluzione amministrativa;

Preso atto

Che l'esito dell'attività del suddetto gruppo di lavoro e il parere del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, evidenziano la sussistenza delle condizioni per l'annullamento d'ufficio degli atti del Comune che approvano la convenzione, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., sia perché il procedimento seguito dall'Amministrazione comunale è palesemente illegittimo, per contrasto con la normativa comunitaria, sia perché vi sono le previste ragioni di interesse pubblico per annullare la procedura. Il parere evidenzia altresì che non sussiste nel caso di specie il limite temporale di tre anni per l'annullamento, previsto dall'art. 1, comma 136 della L. 311/04 (Finanziaria 2005);

Che la Corte di Giustizia, con sentenza in data 13 novembre 2008, ha statuito che "avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico di massa in tale città attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva", condannando la Repubblica italiana alle spese di giudizio;

Che secondo quanto ravvisato dalla Corte di Giustizia Europea, nonché con richiamo alla suddetta relazione in data 5/12/2007, il Comune ha inteso aggiudicare con il meccanismo del project financing una concessione di lavori pubblici che, stante le modalità di gestione del servizio di trasporto contenute nella convenzione risulta in realtà configurabile come un appalto di lavori;

Che la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, con note prot.13444 del 2 dicembre 2008, e prot.13916 del 16 dicembre 2008, ha notificato anche al Comune di L'Aquila che entro il 13 gennaio 2009, devono essere comunicati alla Commissione Europea - Direzione Generale Mercato Interno e Servizi - i provvedimenti adottati o che si intendono adottare in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra citata, preavvertendo che in caso di mancata esecuzione della sentenza stessa, verrà proposto l'avvio di procedura ex art. 228 del Trattato della Comunità Europea ;

Ritenuto

Che i provvedimenti dei quali si chiede la comunicazione sono di competenza del Comune, nei cui confronti, ai sensi della legge finanziaria del 2007 (L. 27.12.2006, n. 296, art. 1 comma 1213 e 1216), lo Stato ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, allo stesso Comune imputabile;

Che nella specie, oltre ad i vizi di legittimità per violazione delle disposizioni comunitarie definitivamente accertati dalla citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, sussistono le ragioni di interesse pubblico previste dall'art. 21-nonies L. 241/90 e s.m.i. per disporre l'annullamento d'ufficio delle delibere sopra richiamate in considerazione:

- a) del difficoltoso andamento del rapporto con la concessionaria e del ritardo nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, comportante maggiori oneri per l'Amministrazione;
- b) dell'impossibilità di concreta realizzazione del progetto presentato dal promotore oggetto della convenzione a causa dei pareri negativi espressi dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per Beni e le Attività Culturali - da ultimo nella seduta del 16 ottobre 2008, nonché dalla ASL, in ordine ad alcune parti del tracciato della linea tranviaria, così come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5939 del 2008 ;
- c) della volontà della concessionaria di non proseguire i lavori;
- d) del mancato pagamento della fornitura di treni da parte della concessionaria;

circostanze tutte che sono messe in luce nella citata relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante;

In conclusione,

- considerati i predetti fatti ;

- e tenendo conto, come doveroso, della citata sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2008 che ha accertato illegittimità comunitaria delle deliberazioni di Giunta comunale n. 798/2002 e 804/2002 che approvano la convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tramvia su gomma di L'Aquila, nella parte in cui applica al rapporto in essere il regime giuridico previsto per le concessioni e non per gli appalti di lavori;
- considerato che la sola presenza di questo vizio, in quanto attinente ad illegittimità comunitaria, può comportare in via automatica la conseguenza dell'annullamento degli atti che ne sono affetti, anche in assenza di specifiche ragioni di interesse pubblico (in questi termini si esprime la giurisprudenza del giudice amministrativo: Consiglio di Stato, 5 giugno 1998, n. 918 e ordinanza n. 549/2007) e che l'affidamento del privato in caso di illegittimità comunitaria del provvedimento adottato dall'amministrazione è recessivo rispetto all'interesse pubblico all'annullamento del provvedimento illegittimo (TAR Sardegna, I, 27 marzo 2007, n. 549);
- che comunque, nella specie, sussistono le ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., nei termini sopra indicati, anche con riferimento al termine ragionevole cui fa riferimento la medesima norma per procedere all'annullamento;
- tenuto conto che, ai sensi della citata legge finanziaria del 2007 - L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 1213 e 1216 - sono poste a carico del Comune le conseguenze dell'accertato inadempimento dello Stato alla normativa comunitaria;

Viste le osservazioni e controdeduzioni prodotte dalla C.G.R.T. s.r.l. a fronte del citato avviso del R.U.P. che non consentono di superare né i rilievi di legittimità delle delibere in oggetto come accertato in maniera insuperabile dalla Corte di Giustizia, nella menzionata sentenza, né le ragioni di interesse pubblico che rendono necessario al Comune di L'Aquila di provvedere in autotutela in ordine alla rimozione del rapporto concessorio in oggetto al fine di consentire la sollecita realizzazione della tramvia;

Considerato

Che con l'annullamento della concessione di costruzione e gestione della linea tramviaria su gomma della città di L'Aquila conferita alla C.G.R.T. s.r.l., l'Amministrazione comunale potrebbe, qualora si verificassero i presupposti, essere costretta a fronteggiare gli oneri derivanti dai lavori, forniture e servizi effettivamente eseguiti C.G.R.T. s.r.l., e finanziati con la quota del 40% a carico della C.G.R.T. s.r.l. stessa, nonché dalle riserve ove riconosciute e definitivamente quantificate;

Che per quanto sopra esposto si ritiene necessario provvedere all'accantonamento prudenziale - già dal bilancio 2009 - di una congrua somma in termini di spesa corrente, compatibile con la manovra di bilancio - fermo restando l'integrale accantonamento dei futuri avanzi di amministrazione per debiti fuori bilancio. Inoltre sarà adottata una politica di contenimento dell'indebitamento, per l'eventuale indennizzo dei lavori e forniture eseguiti con la quota a carico C.G.R.T. s.r.l., a salvaguardia degli equilibri del bilancio comunale;

Che inoltre, in virtù della delibera di Giunta Comunale n° 216 del 17/4/2003, il mancato completamento dell'opera potrebbe comportare la restituzione al Ministero dei Trasporti del contributo concesso ai sensi della Legge n° 211/1992 di € 20.141.819,06 pari al 60% dell'importo totale del progetto a base della concessione, e che risulta attualmente erogato per l'importo di € 13.628.168,05;

Ravvisata la propria competenza in ordine agli accantonamenti di somme nel redigendo bilancio 2009 e seguenti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1... del 7.1.09 avente ad oggetto "Concessione di costruzione e gestione della linea tramviaria su gomma della città di L'Aquila. Determinazioni in ordine all'affidamento.";

DELIBERA

- 1) di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 1... del 7.1.09 avente ad oggetto "Concessione di costruzione e gestione della linea tramviaria su gomma della città di L'Aquila. Determinazioni in ordine all'affidamento.", allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con cui è stato disposto l'annullamento della concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria su gomma di L'Aquila conferita alla C.G.R.T. s.r.l. con convenzione approvata con deliberazioni G.C. nn. 798/2002 e 804/2002 sottoscritta in data 2/12/2002;
- 2) di dare mandato all'Avvocatura Comunale di concerto con il Settore Opere Pubbliche, di ricercare, ove ricorressero i presupposti, la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune per lavori, forniture e servizi, effettivamente eseguiti dalla C.G.R.T. s.r.l. ;
- 3) di accantonare per quanto esposto nella parte motiva, nel redigendo Bilancio di Previsione 2009 e pluriennali fino al 2019 la somma al momento calcolata presuntivamente in € 400.000,00 /anno (euro quattrocentomila/anno) , con riserva di variazione positiva o negativa al momento della definizione dei rapporti;
- 4) di confermare l'integrale accantonamento dei futuri avanzi di amministrazione per debiti fuori bilancio oltre all'adozione di una politica di contenimento dell'indebitamento, per l'eventuale indennizzo dei lavori e forniture eseguiti con la quota a carico C.G.R.T. s.r.l. , a salvaguardia degli equilibri del bilancio comunale;


Parere in ordine alla regolarità contabile:
Visto l'art. 35 comma 2 del vigente regolamento di contabilità espresse
parere favorevole circa l'accantonamento di congrua somma in termini
di spesa corrente, l'intero accantonamento dei futuri oneri di
amministrazione, nonché del contenimento dell'indebitamento
per le eventuali implicazioni di carattere economico che la
presente proposta potrebbe comportare -

7/1/09

de Biciputo
2 Cavalieri

L'Aquila, li


Il Minutante
Ing. Fabrizio De Carolis




Visto

Parere favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore Opere Pubbliche
Dott. Ing. Renato AMOROSI




Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Domenico NARDIS



L'Assessore Relatore


Ermanno LISI



ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI G. C. n. 2 del 7-1-09

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Per l'Impegno di spesa

.....

Il Ragioniere Capo

.....

L'Assessore alle Finanze

.....

Osservazioni della Segreteria Generale

.....

L'Aquila, li

.....

Il Segretario Generale

.....

